

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

emessa in data 24.03.2025

N. 82/p/25

Oggetto: Controversia Consorzio / GSE – Gestore Servizi Energetici
Atto di motivi aggiunti per il ricorso avanti al TAR Lombardia per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Servizio di patrocinio legale (G02815)
CIG: B62F774BD5 – CUP: -
Importo € 1.000,00 + spese generali + oneri previdenziali + IVA spese ex art. 15 DPR 633/72
Ditta STUDIO LEGALE LEGANCE

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 2 ter comma 12 della L.R. 28/02 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento;

VISTA la Delibera 266/2022/R/EEL di ARERA di attuazione dell'art. 15 bis, d.l. n. 4/2022 inserito in sede di conversione ad opera della Legge 28 marzo 2022, n. 25, cosiddetta "Norma Extra Profitti", con il quale è stato previsto l'assoggettamento degli impianti eolici, idroelettrici, fotovoltaici, geotermoelettrici che non beneficiano di alcuna tariffa incentivante ad una tariffa di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, con riferimento all'energia immessa in rete nel periodo dal 1 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022;

VISTA la nota del GSE Protocollo Numero GSEWEB/P20220356834 del 07/07/2022 ad oggetto "Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, cd. 'Decreto Sostegni ter', intestati a CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA, CF: 02829620307, P.IVA: 02829620307" con cui il GSE richiede al Consorzio, in ossequio al disposto dell'articolo 15-bis, comma 2, e al fine di comprovare o meno le condizioni di esclusione dal meccanismo in esame ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 7, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio mediante la quale si attesti, per gli impianti di produzione SOLARE MERETO DI TOMBA (UD) e IDROEL. - ACQUA LESTIZZA (UD) per il periodo dall'1 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 o parte di esso:

1. se l'energia elettrica prodotta e immessa in rete è ceduta nell'ambito di uno o più contratti di fornitura di energia elettrica, ivi inclusi i contratti ammissibili di cui al punto 3.2 della Delibera, conclusi antecedentemente al 27 gennaio 2022;
2. il collegamento, se presente, dei suddetti contratti all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia elettrica;
3. i volumi di energia elettrica oggetto dei suddetti contratti;

4. il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica definito nei contratti di fornitura di energia elettrica non collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 3, punto 3.3, lettera d), della Delibera, ai fini dell'applicazione dell'articolo 15-bis, comma 3, del Decreto;

RICHIAMATO l'art. 3 della Delibera ARERA 266/2022, che evidenzia come il soggetto che non invii entro il 10 agosto 2022 la documentazione richiesta non possa beneficiare dell'esclusione, con la conseguenza che tutta l'energia immessa in rete, anche quella oggetto di contratti di fornitura astrattamente esclusa dalla compensazione, sarà considerata al fine del calcolo delle partite economiche;

CONSIDERATO che Elettricità Futura, principale associazione delle imprese che operano nel settore elettrico italiano, a cui il Consorzio è associato, sta valutando la possibilità di coordinare ed esperire un ricorso collettivo con gli associati interessati innanzi al TAR Milano, per ottenere l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022, e degli altri atti lesivi (ad esempio, comunicazioni GSE) nonché di sollevare la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 15-bis del D.L. 4/2022 e di rimettere alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale di incompatibilità col diritto comunitario

VERIFICATO che l'applicazione del meccanismo di compensazione dei ricavi previsto dalla norma extraprofitti comporterebbe per il Consorzio una perdita di ricavi da cessione di energia elettrica nell'esercizio 2022 stimata in circa un milione di euro;

RICHIAMATO il provvedimento n. 382/d/22 dd. 03.08.2022 con il quale è stato affidato allo STUDIO LEGALE LEGANCE - Palazzo Legance Via Broletto, 20 20121 - Milano C.F./P.IVA 09730271005 l'incarico in relazione alla proposizione atto di ricorso avanti al TAR Lombardia per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, per l'importo complessivo di € 400,00 (quattrocento/00) oltre accessori e IVA di legge;

PRESO ATTO che in esecuzione della Delibera ARERA n. 266/2022 il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha trasmesso al Consorzio:

- diffida dd. 20.02.2025 per il pagamento della fattura n. 1460748 del 13.10.2022 dell'importo totale di € 444.585,56 relativa alla richiesta di restituzione degli extraprofitti per il periodo marzo, aprile e maggio 2022;
- fattura n. 2025003783 dd. 19.02.2025 dell'importo totale di € 204.587,56 relativa alla richiesta di restituzione degli extraprofitti per il periodo ottobre-novembre 2022;
- fattura n. 2025003784 dd. 19.02.2025 dell'importo totale di € 173.401,82 relativa alla richiesta di restituzione degli extraprofitti per il periodo gennaio-febbraio 2023;

CONSIDERATO che a seguito di un approfondimento condotto dallo STUDIO LEGALE LEGANCE si è ritenuto necessario proporre un nuovo ricorso (da incardinare nell'ambito di quelli già pendenti mediante lo strumento dei motivi aggiunti) al fine sia di evitare che i ricorsi pendenti siano dichiarati improcedibili in ragione della mancata impugnazione di un atto attuativo conseguente sia al fine di introdurre nuove importanti censure relative alle modalità (a nostro avviso errate) con cui lo Stato italiano ha dato attuazione al Regolamento UE 1854/2022 per mezzo della legge di bilancio;

RICHIAMATO il provvedimento n. 189/d/23 dd. 20.04.2023 con il quale è stato affidato allo STUDIO LEGALE LEGANCE - Palazzo Legance Via Broletto, 20 20121 - Milano C.F./P.IVA 09730271005 l'incarico in relazione alla proposizione di un nuovo atto di ricorso avanti al TAR Lombardia per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente n.

266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, per l'importo complessivo di € 300,00 (trecento/00) oltre accessori e IVA di legge;

PRESO ATTO dei contenuti delle comunicazioni trasmesse con nota e-mail dello studio legale Legance Avvocati Associati dd. 6-21-24 e 26 febbraio 2025, incaricato per il ricorso collettivo avanti al TAR Lombardia avverso la delibera ARERA n. 266/2022 acclarata al protocollo consortile con n. 1771-1822-1960/2025;

VISTO il provvedimento n. 137/d/25 dd. 03.03.2025 con cui la Deputazione amministrativa ha deliberato di

- non procedere al pagamento delle seguenti fatture
 - fattura n. 1460748 del 13.10.2022 dell'importo totale di € 444.585,56 relativa alla richiesta di restituzione degli extraprofitti per il periodo marzo, aprile e maggio 2022;
 - fattura n. 2025003783 dd. 19.02.2025 dell'importo totale di € 204.587,56 relativa alla richiesta di restituzione degli extraprofitti per il periodo ottobre-novembre 2022;
 - fattura n. 2025003784 dd. 19.02.2025 dell'importo totale di € 173.401,82 relativa alla richiesta di restituzione degli extraprofitti per il periodo gennaio-febbraio 2023;
- tenuto conto anche del parere favorevole espresso dal Presidente del Collegio dei Revisori legali in merito alla decisione di non procedere al pagamento delle somme richieste dal GSE a titolo di recupero degli extra profitti;
- di dare mandato al Presidente di inviare al GSE comunicazione via pec motivando la non debenza delle somme fatturate con diffida dal compiere atti volti al recupero degli importi richiesti con le summenzionate fatture;
- di attendere la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito alla delibera ARERA n. 266/2022 per provvedere all'eventuale pagamento della fattura n. 1460748 del 13.10.2022 dell'importo totale di € 444.585,56, della fattura n. 2025003783 dd. 19.02.2025 dell'importo totale di € 204.587,56 e della fattura n. 2025003784 dd. 19.02.2025 dell'importo totale di € 173.401,82 emesse dal GSE;

PRESO ATTO dei contenuti della comunicazione trasmessa con nota e-mail dd. 21.03.2025 dello Studio legale Legance Avvocati Associati, che ritiene opportuno proporre un atto di motivi aggiunti anche per le posizioni che hanno aderito al ricorso collettivo, in cui contestare la legittimità dei primi atti applicativi della Delibera 143/2023 e comunque la scelta di GSE di fatturare nuovamente

ACCERTATO che per tale nuovo atto lo STUDIO LEGALE LEGANCE ha quantificato un compenso di € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori e IVA di legge a carico di ogni singolo associato che intenderà aderire;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice"), che per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 consente l'affidamento diretto;

RICORDATI i principi e criteri di cui dall'art. 1 all'art. 11, art. 57, artt. 48 e successivi e art. 16 del Codice;

CONSIDERATO che gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali necessari per lo svolgimento dell'affidamento in oggetto;

RICHIAMATO il provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 24/c/24 dd. 29.11.2024 con cui il Consorzio ha adottato il Bilancio di Previsione per l'anno 2025;

RICORDATA la competenza della Deputazione Amministrativa sugli atti, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera n) e q) dello Statuto, che dispone: *“Spetta in particolare alla Deputazione: n) deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni di beni mobili, ivi compresi quelli registrati, sulle acquisizioni di beni e di servizi, sugli approvvigionamenti, nonché sul conferimento di incarichi professionali”*;

PRESO ATTO che il ruolo di Responsabile Unico del Progetto è stato attribuito al dr. Armando Di Nardo in qualità di Diretto Generale del Consorzio;

RITENUTO congrua la quantificazione degli oneri di lite sopra indicati;

ATTESO che il contratto in argomento è escluso dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023 ai sensi dell'art. 56 co. 2) lett h) punto 1);

RICORDATO che la Ditta contraente è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio e che qualora la stessa effettui transazioni senza avvalersi degli idonei strumenti di pagamento previsti dalla suddetta Legge il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma n. 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;

ATTESO che la Ditta contraente è tenuta al rispetto delle misure contenute nel “Piano di prevenzione della corruzione” e nel “Codice Etico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio (www.bonificafriulana.it);

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsti dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, dall'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 e dall'art. 28 del Codice;

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 15 co. 2 e dalla deliberazione ANAC n. 1134 dd. 08.11.2017 riguardanti il curriculum vitae;

VISTA la documentazione prodotta dalla ditta contraente ed acquisita agli atti del Consorzio;

RILEVATA l'urgenza di assumere il presente atto al fine di consentire ai legali incaricati di attivarsi tempestivamente per la predisposizione dell'atto per motivi aggiuntivi nel rispetto delle tempistiche per la presentazione del ricorso avanti alla TAR Lombardia;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni sopra esposte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. d) e l'art. 17 comma 2 lett. j) dello Statuto consortile;

con i poteri della Deputazione amministrativa,

DELIBERA

- di confermare l'adesione ai motivi aggiunti per il ricorso avanti al TAR Lombardia per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

- di conferire incarico in relazione all'atto di motivi aggiunti e allo sviluppo della lite, di cui in argomento, per le ragioni espresse in premessa, allo STUDIO LEGALE LEGANCE - Palazzo Legance Via Broletto, 20 - 20121 - Milano - C.F./P.IVA 09730271005 per l'importo complessivo di € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori e IVA di legge;
- di dare atto che il contratto in argomento è escluso dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023 ai sensi dell'art. 56 co. 2) lett h) punto 1)
- di imputare il costo di € 1.459,12, comprensivo di spese generali, oneri previdenziali e IVA, ai seguenti conti di contabilità generale del bilancio 2025:

Codice	Descrizione	Importo Ivato
02.05.13	Spese legali e notarili	€ 1.459,12

e, per l'imputazione alla contabilità analitica, al seguente centro di costo:

Codice	Descrizione	Importo Ivato
300600100	Intero Consorzio	€ 1.459,12

- di precisare che il dr. Armando Di Nardo è il Responsabile Unico del Progetto relativamente al presente affidamento;
- di procedere alla pubblicazione dei dati del presente atto in attuazione all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e all'art. 1 comma 32 della L. 190/2012;
- di precisare che l'erogazione del compenso sopra indicato è soggetta alla normativa sulla tracciabilità art. 3 Legge n. 136/2010;
- di procedere, in attuazione all'art. 15 co. 2 del D. Lgs. 33/2013 e dalla deliberazione ANAC n. 1134 dd. 08/11/2017, alla pubblicazione del curriculum vitae della ditta contraente;
- di precisare che la Ditta contraente è tenuta al rispetto delle misure contenute nel "Piano di prevenzione della corruzione" e nel "Codice Etico" del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio (www.bonificafriulana.it);
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Deputazione Amministrativa nella sua riunione immediatamente successiva.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ☒ è stata affissa all'Albo consortile il 25.03.2025 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ☐ è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ☒ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 01.04..2025.
- ☐ è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.03.2025.

- ☒ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- ☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ☐ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO

(dr. Armando Di Nardo)